

E DELLA CACCIA

*Servizio della tutela del suolo montano*

F/8-5/9947

Interdizione al transito motorizzato  
sulle strade di cui alla L.R. 15/1991.

29 APR. 2003

Al Comprensorio montano della  
Carnia  
TOLMEZZO

Al Comprensorio montano del  
Gemonese, Canal del Ferro e Val  
Canale  
PONTEBBA

Al Comprensorio montano del  
Pordenonese  
BARCIS

Al Comprensorio montano del  
Torre, Natisone e Collio  
S. PIETRO AL NATISONE

Alla Provincia di GORIZIA

Alla Provincia di TRIESTE

All' Ispettorato ripartimentale delle  
foreste di GORIZIA

All' Ispettorato ripartimentale delle  
foreste di PORDENONE

All' Ispettorato ripartimentale delle  
foreste di TOLMEZZO

All' Ispettorato ripartimentale delle  
foreste di TRIESTE

All' Ispettorato ripartimentale delle  
foreste di UDINE

A seguito di un articolo apparso sulla stampa locale, la Direzione regionale delle foreste e della caccia ha ritenuto di intervenire con una nota di chiarimento circa la possibilità di accesso di coloro che, a diverso titolo, devono recarsi su fondi serviti dalla viabilità forestale oggetto di divieto di transito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge regionale 15-4-91, n. 15.

legge quindici del 91- comuni

La Scrivente ha infatti specificato in numerose occasioni che le esclusioni dall'osservanza del divieto di cui all'articolo 3 comma b), previste per *"..... i mezzi dei proprietari conduttori od aventi altro titolo idoneo....."* sono applicabili a tutte le situazioni nelle quali sia riconoscibile un qualsivoglia diritto di accedere ad un fondo, garantendo così l'accesso in particolare a chi gode di *"diritti singoli e collettivi sanciti per legge"*, così come non aveva affatto compreso l'articollista in questione.

Ricapitolando, inoltre, la situazione legislativa in essere per i residenti, questi possono accedere ai fondi serviti dalla viabilità forestale, sia qualora abbiano un titolo di godimento dei fondi stessi (esenzione ai divieti) e sia nel caso abbiano riconosciuto dal Sindaco un più generico interesse economico o sociale (autorizzazione comunale).

Detto ciò, si rileva l'intempestività di alcune recenti iniziative comunali che auspicano la completa libertà di circolazione dei residenti sulle strade in argomento, dal momento che la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002 ha già definito, nell'ambito di una particolare cura da parte del legislatore delle prerogative degli Enti locali, **il passaggio della competenza regionale, in merito all'interdizione al transito motorizzato ai sensi della L.R. n.15/91, ai Comprensori montani**. Questi ultimi sono Enti territoriali *"Istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali"* e sono diretta espressione politica ed amministrativa dei Comuni.

Le condizioni che si delineano con il trasferimento ai Comprensori sono già state segnalate nella nota circolare dell'Assessore n. 9566 del 23-4-2003 (allegata per i soli Ispettorati) mentre, per quanto possa apparire ovvio, **si desidera confermare che i Comuni mantengono inalterate le competenze riconosciute ad essi dalla legge di cui trattasi in merito alle autorizzazioni rilasciabili ai cittadini residenti**.

Distinti saluti.

  
IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott. Pietro Luigi Bortoli)

PS/